

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Pronuncia della Cassazione: nel giudizio di rinvio può essere disposta una c.t.u.?**

*I limiti all'ammissione delle [prove](#) nel giudizio di rinvio riguardano l'attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice. Questi, dovendo riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza di cassazione, può ben avvertire la necessità di disporre, secondo le circostanze, una [c.t.u.](#) Tuttavia non è consentito disporre la consulenza nell'ipotesi in cui essa si ponga, piuttosto che come elemento di valutazione, come mezzo di acquisizione di prove il cui onere incombe alle parti medesime.*

NDR: in argomento si veda, tra le altre, Cass. n. 6780 del 2012.

## **Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 5.4.2017, n. 8811**

*...omissis...*

Col primo motivo le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del primo protocollo addizionale della Cedu, dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali della UE e dell'art. 42 Cost., per avere la corte territoriale dichiarato l'area non edificabile e liquidato l'indennità in somma (lire 5.400 a mq.) del tutto esigua rispetto al valore pieno e integrale del bene espropriato.

Col secondo motivo deducono il vizio di motivazione della sentenza, per essere stato adottato, quale parametro di determinazione dell'indennità spettante, un valore a mq. individuato a conclusione di giudizi di opposizione alla stima di fondi limitrofi, con valori relativi a giudizi completamente diversi, per natura, oggetto e presupposti, da quello in esame.

Col terzo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 394 c.p.c., oltre che il vizio di motivazione, per non avere la corte d'appello dato ingresso a una CTU, da esse appositamente richiesta, per verificare se fosse stato presentato un progetto tendente allo sfruttamento edilizio del fondo e se, in relazione a tale progetto, fosse stato rilasciato il nulla osta della sovrintendenza, e ancora se la sovrintendenza avesse eseguito opere di scavo con ritrovamento di reperti archeologici; il tutto al fine di determinare l'astratta possibilità di svolgimento, nel fondo, di attività edilizia. Lamentano che la corte territoriale abbia erroneamente liquidato la questione osservando che la tesi della astratta edificabilità era contraria al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, e che ogni ulteriore attività istruttoria era preclusa dalla natura del giudizio di rinvio per avere questa Corte devoluto il nuovo esame della causa "tenuto conto del materiale probatorio già raccolto nel precedente giudizio di merito".

Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente perchè tra loro connessi, è infondato.

L'impugnata sentenza, uniformandosi al principio di diritto all'inizio esposto, ha ritenuto l'inedificabilità dell'area in conseguenza del mancato assolvimento dell'onere probatorio circa l'avvenuta approvazione, da parte della competente sovrintendenza, di un progetto edilizio debitamente presentato dall'attrice.

La critica a tale argomentazione è inammissibile, in quanto incentrata sulla mancata ammissione di una CTU finalizzata a stabilire se un progetto fosse stato presentato e, poi, eventualmente approvato.

Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, i limiti all'ammissione delle prove nel giudizio di rinvio riguardano l'attività delle parti e non si estendono ai poteri del giudice. Questi, dovendo riesaminare la causa nel senso indicato dalla sentenza di cassazione, può ben avvertire la necessità di disporre, secondo le circostanze, una CTU. Tuttavia non è consentito disporre la consulenza nell'ipotesi in cui essa si ponga, piuttosto che come elemento di valutazione, come mezzo di acquisizione di prove il cui onere incombe alle parti medesime (cfr. per tutte Cass. n. 6780 - 12).

Consegue che è corretta la decisione impugnata nella parte in cui non ha ritenuto di dare ingresso a una CTU di tal genere, in considerazione della natura chiusa del giudizio di rinvio, giacchè è evidente, in base alle stesse odierne allegazioni delle ricorrente, che la consulenza era stata chiesta con l'intento di assolvere all'onere della prova documentale.

Le restanti doglianze, specificamente consegnate ai motivi primo e secondo, sono inammissibili in quanto proiettate su censure di fatto a proposito del valore di mercato dell'area de qua.

Non possiede alcuna incidenza l'insistito rilievo circa la differenza di oggetto delle cause mentovate in sentenza come anteriormente decise sulla base di risultanze di stima (opposizioni alla stima a fronte di causa risarcitoria per occupazione acquisitiva). Quel che unicamente rileva è che il valore del fondo sia stato ricostruito dalla corte d'appello mediante congruo riferimento a stime di terreni contigui e omogenei. A tale ricostruzione le ricorrenti si limitano a opporre distinti asserti a proposito della diversità dei valori presi a parametro e della esiguità della somma infine riconosciuta.

Spese alla soccombenza.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti alle spese processuali, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.